

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2013, n. 7

**Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17,  
“Disposizioni in materia di risorse idriche”**

1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, “Disposizioni in materia di risorse idriche”, dopo l'espressione: “*di cui all'articolo 5*”, è aggiunta la seguente: “*o dei comuni interessati*”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 aprile 2013

Luca Zaia

**INDICE**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, “Disposizioni in materia di risorse idriche”

**Dati informativi concernenti la legge regionale 23 aprile 2013, n. 7**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 26 febbraio 2013, dove ha acquisito il n. 333 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Cappon, Fracasso e Pigozzo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Settima Commissione consiliare;
- La Settima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 marzo 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Ignazio Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 aprile 2013, n. 7.

## 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 detta “Disposizioni in materia di risorse idriche” stabilendo la suddivisione del territorio regionale in ambiti territoriali ottimali, ciascuno dei quali è governato da un Consiglio di bacino. Relativamente al procedimento di modifica di detti ambiti, il testo normativo di cui alla citata legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 dispone attualmente che l’iniziativa avvenga su proposta dei Consigli di bacino, o del Coordinamento dei Consigli di bacino istituito dalla medesima legge. Con la modifica proposta si intende dare possibilità di iniziativa in tal senso anche ai comuni partecipanti al medesimo ambito, a conferma dello spirito della norma regionale che ha voluto mantenere il più possibile vicino ai cittadini, attraverso il livello amministrativo locale, il governo delle questioni inerenti il Servizio idrico Integrato. La variazione della delimitazione degli ambiti, con conseguente trasferimento da un ambito territoriale ottimale ad uno ambito contiguo di uno o più territori comunali, comporta infatti un’incidenza in materia economico-amministrativa anche sulle Amministrazioni comunali coinvolte, oltre che sui Consigli di bacino interessati. L’eventuale variazione della delimitazione degli ambiti, richiede infatti nello specifico una conseguente necessità di aggiornamento dei piani d’ambito dei Consigli di bacino e dei relativi piani degli interventi economico-finanziari degli stessi, nonché della tariffazione applicata all’utenza, il cui calcolo è direttamente connesso con la citata pianificazione. Tra le funzioni regionali previste dalle norme vigenti vi è peraltro il compito di vigilanza in merito ai livelli tariffari, e alla coerenza dei piani economico-finanziari adottati dai Consigli di bacino. In ragione delle modifiche dei piani economico-finanziari conseguenti alle variazioni territoriali dei Consigli di bacino, la Regione dovrà modificare le proprie politiche di intervento a sostegno finanziario delle opere infrastrutturali del servizio idrico integrato.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 27 marzo 2013 espresso all’unanimità (presenti e rappresentati per il Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania i consiglieri Bozza, Cappon e il presidente Finco; per il Gruppo consiliare Popolo della Libertà il consigliere Bond; per il Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto i consiglieri Niero e Fracasso) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

## 3. Note agli articoli

### *Nota all’articolo 1*

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 17/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali.

1. Al fine dell’organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, che comprendono i comuni indicati negli elenchi di cui all’Allegato A della presente legge, sono i seguenti:

- a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto;
- b) ambito territoriale ottimale Veneto Orientale;
- c) ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia;
- d) ambito territoriale ottimale Bacchiglione;
- e) ambito territoriale ottimale Brenta;
- f) ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;
- g) ambito territoriale ottimale Veronese;
- h) ambito territoriale ottimale Polesine.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, modifica o integra la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, su proposta dei Consigli di bacino di cui all’articolo 3 o del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all’articolo 5 *o dei comuni interessati*.

3. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, relativamente alla particolare situazione gestionale dei comuni, indicati nell’elenco di cui all’Allegato B della presente legge, appartenenti all’ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, già costituito mediante l’accordo tra Regione del Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siglato in data 31 luglio 2006, e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.”.

## 4. Struttura di riferimento

Direzione tutela ambiente